

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 11 marzo 1980

N. 5 dell'O.d.G.

N. 730 Reg. deliberazioni

OGGETTO: legge regionale "Revisione delle sovvenzioni di esercizio in favore di Società ferrotramviarie per l'esercizio di autolinee di interesse regionale".

L'anno millenovecento ottanta il giorno undici del mese di marzo alle ore 10,00 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Vice Presidente Vicario Giuseppe Conte

vice presidenti i sigg. Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Ing. Emanuele Capozza - Prof. Rocco Galatone

e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale dott. Eraldo Panunzio

— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta Aurelio		/n	26) Gatta Renzo		
2) Aprile Leonardo	m		27) Giampaolo Filippo		
3) Blandolino Antonio	h		28) Laera Alessandro		
4) Borgia Carlo	h		29) Latanza Cosimo		
5) Bortone Giorgio	h		30) Leucci Giovanni		
6) Calvario Pasquale	h		31) Liuzzi Francesco		
7) Capozza Emanuele	h		32) Malvarosa Errico		
8) Cassano Michele		h	33) Margiotta Giovanni		/n
9) Castellaneta Giuseppe	m		34) Monfredi Angelo		
10) Ciocia Graziano	h		35) Morea Leonardo		
11) Ciuffreda Pasquale	h		36) Papa Giuseppe		
12) Clemente Tommaso	h		37) Piccigallo Benito		
13) Colamonaco Maria	h		38) Princigalli Giacomo		
14) Colasanto Giuseppe	h		39) Quarta Nicola		
15) Colonna Giuseppe	h		40) Raimondo Cosimo		
16) Consiglio Gabriele		h	41) Rizzo Marcello		
17) Conte Giuseppe	m		42) Romano Domenico		
18) D'Alena Fedele	h		43) Sasso Giuseppe		
19) D'Andrea Nicola	h		44) Somma Antonio		
20) Dell'Aquila Antonio	h		45) Sorice Vincenzo		
21) Dilonardo Giovanni	h		46) Tarricone Luigi		h
22) Fantasia Matteo	h		47) Tarsia Incuria Achille		
23) Fiore Alessandro	h		48) Trisorio Liuzzi Gennaro		
24) Fitto Salvatore	h		49) Ventura Antonio		
25) Galatone Rocco	h		50) Zingrillo Giuseppe		h

A relazione del sig. Vice Presidente Antonio Somma (si è allontanato il Vice Presidente Vicario Giuseppe Conte), il quale informa l'Assemblea che quinto argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge: "Revisione delle sovvenzioni di esercizio in favore di Società Ferrotramviarie per l'esercizio di autolinee di interesse regionale".

Dà la parola al relatore, cons. Ventura, Presidente della VII Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che bisogna procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che bisogna votare il disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Revisione delle sovvenzioni di esercizio in favore di Società ferrotramviarie per lo esercizio di autolinee di interesse regionale", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Antonio Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Galatone)

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale "Revisione delle sovvenzioni di esercizio in favore di Società ferrotramviarie per l'esercizio di auto linee di interesse regionale".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1
(Finalità)

Le sovvenzioni di esercizio già accordate dallo Stato in favore delle Società del Sud-Est, Ferrotramviaria e Ferrovie del Gargano per l'esercizio di autoservizi di interesse regionale che la Regione Puglia ha assunto a proprio carico a decorrere dal 1° gennaio 1978, con legge regionale 19 marzo 1979 n. 14, sono soggette a revisione con le modalità di cui alla presente legge.

Con le medesime modalità sono soggette a revisione anche le sovvenzioni accordate alle medesime Società per l'esercizio di autolinee sostitutive di ferrovie e tramvie già trasferite alla competenza regionale con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5.

(Approvato all'unanimità).

Art. 2
(Le sovvenzioni di esercizio)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale ridetermina l'ammontare delle sovvenzioni di cui al precedente art. 1, distintamente per ciascuna delle Società interessate, con riferimento agli anni 1978 e 1979 e con le modalità di cui al successivo articolo 5.

Le sovvenzioni determinate per l'anno 1979 sono assunte a base per l'anno 1980.

(Approvato all'unanimità).

Art. 3
(Le convenzioni)

Le sovvenzioni relative all'anno 1980 saranno riportate in apposite convenzioni che la Giunta regionale andrà a sti

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

pulare distintamente con ciascuna delle Società interessate, sentita la Commissione consiliare competente.

Le convenzioni di cui al precedente comma sono sostitutive delle convenzioni stipulate, in data anteriore al 1° gennaio 1978, dalle singole Società interessate con i competenti organi dello Stato.

Nelle convenzioni sono indicati ;

- a) l'elenco degli autoservizi da svolgere;
- b) i programmi di esercizio;
- c) la consistenza del parco del materiale rotabile e le sue caratteristiche;
- d) la consistenza degli impianti fissi impegnati nell'esercizio;
- e) l'organico del personale;
- f) il trattamento economico e normativo riconosciuto al personale;
- g) le tariffe;
- h) eventuali condizioni limitative degli esercizi;
- i) l'ammontare della sovvenzione.

(Approvato all'unanimità).

Art. 4

(Erogazione delle sovvenzioni)

Le sovvenzioni di esercizio accordate ai sensi della presente legge sono annuali e saranno corrisposte a rate tri mensurali anticipate. L'erogazione delle singole rate è subordinata ad esplicita dichiarazione di regolare esercizio rilasciata dalle Società interessate.

(Approvato all'unanimità).

Art. 5

(Revisione della sovvenzione)

Entro il 30 giugno di ogni anno si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l'anno precedente sulla base dei consuntivi relativi a detto anno, tenendo conto dei mutati oneri derivanti da soppressioni o da istituzioni di nuovi servizi e dalle variazioni nei programmi di esercizio, allorchè tali provvedimenti siano stati debitamente autorizzati dalla Giunta regionale. Sarà inoltre tenuto conto della mutata entità degli oneri relativi al materiale e al personale. In tal sede sarà prevista l'adozione di provvedimenti per

la realizzazione di economie compatibili con l'importanza dei servizi svolti.

Gli accordi integrativi aziendali che comportino maggiori costi diretti ed indiretti del personale e comunque maggiori oneri per l'azienda, assumono efficacia, ai fini della revisione della sovvenzione, solo a seguito di approvazione della Giunta regionale.

La sovvenzione rideterminata a consuntivo per l'anno precedente potrà essere assunta come preventiva per l'esercizio in cui ha avuto luogo la revisione.

In relazione a particolari esigenze di traffico, o per procedere ad una diversa ristrutturazione dei servizi, la Giunta regionale può disporre in qualunque momento la revisione della sovvenzione.

(Approvato all'unanimità).

Art. 6

(Risoluzione anticipata della convenzione)

Nei casi di deficienze dei servizi o di inadempienze alle condizioni previste dalla convenzione, l'Assessorato ai Trasporti contesta gli inconvenienti al concessionario, assegnando un congruo termine per la loro eliminazione.

Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale provvede per la risoluzione anticipata della convenzione e per la contestuale decadenza della concessione.

La risoluzione anticipata della convenzione può anche essere chiesta dal concessionario, contestualmente a formale rinuncia alle concessioni.

Nel caso di risoluzione anticipata della convenzione la Giunta regionale assegnerà i servizi, in via prioritaria, al Consorzio di bacino, se costituito, o al concessionario che, per il livello organizzativo e la finitimità dei servizi stessi, offra maggiori garanzie per il loro regolare svolgimento.

(Approvato all'unanimità).

Art. 7

(Norma finanziaria)

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante stanziamenti annuali che saranno determinati con le relative leggi di bilancio.

(Approvato all'unanimità).

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)